




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 22.09.2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Termoclina di Rizzo Vito c/Regione Campania. Pratica Avv.ra. 5883/09. Riconoscimento debito fuori bilancio

REG. GEN. n. 1154/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia





**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 154/II

Dipartimento:

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
416	22/09/2014	53	8	13

**Oggetto:**

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Termoclima di Rizzo Vito c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 5883/09. Riconoscimento debito fuori bilancio

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 7A43A4C0228B90A97AC6A81DA42F2D45E5B89184  
Allegato nr. 1 : B8F56589454FF06D1E72091D2E698948521168CE  
Allegato nr. 2 : FCC8ACC260189C81EAF38A20FE0D03AB7DB03056  
Allegato nr. 3 : C0BCEA8E35674DA42AE14FF10FBC306E01390BE1  
Allegato nr. 4 : 488DB4CC491E89FFA03B970EEC5296580D93248A  
Allegato nr. 5 : 06BCD5755549DEA07A0E1B016C2236DBFE5D60AE  
Allegato nr. 6 : 7A2F2A327A2E6DDB0606262A7754C2FDDBCF465F2  
Frontespizio Allegato : CF374138952EA1AB5578BECF5B8DA132DABEF125

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0017798/A**

Del 26/09/2014 10:00:46  
Da CR A:SERDA



Data, 24/09/2014 - 12:18

Pagina 1 di 1

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim.

Direzione G.

53

8

55

13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 22/09/2014

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Termoclima di Rizzo Vito c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 5883/09. Riconoscimento debito fuori bilancio**

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0017798/A

Del. 26/09/2014 10:00:46  
Da: CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 19/10/2009 e rinotificato in data 11/01/2010, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il sig. Rizzo Vito, titolare della ditta Termoclima di Rizzo Vito rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Orlando, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Solofrone nella località "Mattine" del Comune di Agropoli in data 22/10/2005;
- b. che con sentenza n. 1939/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 05/05/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda della ditta Termoclima di Rizzo Vito condannando la Regione al pagamento della somma di € 4.300,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.128,00 per competenze ed € 193,26 per spese, oltre IVA e CPA e in favore del procuratore antistatario Antonietta Orlando e oltre le spese di CTU;
- c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 345485 del 20/05/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza;
- d. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 384276 del 05/06/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore del ricorrente, avvocato Antonietta Orlando di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- e. che con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 406085 del 13/06/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Antonietta Orlando ha quantificato le spese di CTU, le spese di registrazione e le spese di lite, comunicando gli estremi per il successivo accredito mediante bonifico bancario;
- f. che con nota successiva n. prot. 454795 del 01/07/2014 l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'avv. Antonietta Orlando di documentare le spese di registrazione e le spese di CTU ai fini della successiva liquidazione;

#### RILEVATO

- g. che l'importo dei danni da liquidare al ricorrente ammonta a complessivi € 5.896,25 di cui € 4.300,00 per sorta capitale, € 695,44 per rivalutazione monetaria ed € 893,24 per interessi legali dal 22/10/2005 al 5/05/2014, € 7,57 per interessi legali dal 06/05/2014 al 30/06/2014;
- h. che l'importo delle spese di CTU da rimborsare alla ditta Termoclima ammonta ad € 1.976,07;
- i. che l'importo delle spese di lite da rimborsare al procuratore antistatario avv. Antonietta Orlando ammonta ad € 1.821,71 di cui € 1.128,00 per competenze, € 45,12 per CPA (4% su 1.128,00) € 258,09 per Iva al 22%, € 193,26 per spese liquidate in sentenza ed € 197,24 per spese di registrazione;
- j. che tale debito, complessivamente pari ad € 9.964,03 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

#### CONSIDERATO:

- h. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 9.964,03 in esecuzione della sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- i. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- j. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- k. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti

- presso il Tesoriere Regionale”, ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l’istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- l. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014 , pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
  - m. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
  - n. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
  - o. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato “Pagamento debiti fuori bilancio”, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
  - p. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08”, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
  - q. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per il lavoro pubblico e la protezione civile;
  - r. che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
  - s. che l’art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell’art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l’art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio, sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

#### RITENUTO:

- t. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del “debito fuori bilancio” per un importo complessivo di € 9.964,03 di cui € 7.872,32 per risarcimento danni e spese di CTU a favore della ditta Termoclima di Rizzo Vito (PI 041241220652) con sede in via Frasso Telesino, 84043 Agropoli ed € 1.821,71 per spese di lite e di registrazione a favore del procuratore antistatario avv. Antonietta Orlando (P.IVA 03411180650 c.f. RLNNNT70P53L628O) con studio in via C.A. Dalla Chiesa in Capaccio Scalo (SA);
- u. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08” di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 9.964,03, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- w. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- x. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell’importo di € 9.964,03 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;

- y. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 9.964,03 da assumersi sul capitolo 16C collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- z. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

**PRECISATO CHE:**

- aa. che alla presente deliberazione sono allegati due schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, oltre la scheda di variazione al bilancio;

**VISTO:**

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 9.964,03 (novemilanovecentosessantaquattro/03) di cui € 7.872,32 per risarcimento danni e spese di CTU a favore della ditta Termoclima di Rizzo Vito (PI 041241220652) con sede in via Frasso Telesino, 84043 Agropoli ed € 1.821,71 per spese di lite e di registrazione a favore del procuratore antistatario avv. Antonietta Orlando (P.IVA 03411180650 c.f. RLNNNT70P53L628O) con studio in via C.A. Dalla Chiesa in Capaccio Scalo (SA);
2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché la scheda di variazione al bilancio;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
  - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 9.964,03;
  - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 9.964,03;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 9.964,03 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 9.964,03 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
  - 6.1 ai seguenti Dipartimenti:
    - 6.1.1 delle Politiche Territoriali;
    - 6.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
  - 6.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
    - 6.2.1 le Risorse finanziarie;
    - 6.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
  - 6.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
  - 6.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
  - 6.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - 6.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	416	del	22/09/2014	DIPART.	DIR GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	8 13	13

OGGETTO :  
**Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Termoclina di Rizzo Vito c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 5883/09. Riconoscimento debito fuori bilancio**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Cosenza Edoardo</i> <i>Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo</i> <i>Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone</i> <i>Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	22/09/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		23/09/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

---



---

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



**IL DIRIGENTE**  
**DOTT.SSA VALERIA ESPOSITO**



## Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 01/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 5883/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;  
Vista la sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 98290 del 11/02/2014

#### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Termoclina di Rizzo Vito (PI 041241220652) con sede in via Frasso Telesino, 84043 Agropoli

**Oggetto della spesa**

Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del sig. Rizzo Vito, titolare della ditta Termoclina di Rizzo Vito rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Orlando, per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Solofrone nella località "Mattine" del Comune di Agropoli in data 22/10/2005.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 19/10/2009 e rinotificato in data 11/01/2010, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il sig. Rizzo Vito, titolare della ditta Termoclina di Rizzo Vito rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Orlando, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Solofrone nella località "Mattine" del Comune di Agropoli in data 22/10/2005.

Con sentenza n. 1939/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 05/05/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda della ditta Termoclina di Rizzo Vito condannando la Regione al pagamento della somma di € 4.300,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.128,00 per competenze ed € 193,26 per spese, oltre IVA e CPA e in favore del procuratore antistatario Antonietta Orlando e oltre le spese di CTU.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 345485 del 20/05/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 384276 del 05/06/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocatessa Antonietta Orlando di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 406085 del 13/06/2014 e che si allega alla presente, l'avvocata Antonietta Orlando ha quantificato le spese di CTU, le spese di registrazione e le spese di lite, comunicando gli estremi per il successivo accredito mediante bonifico bancario e con nota successiva n. prot. del l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'avv. Antonietta Orlando di documentare le spese di registrazione e le spese di CTU ai fini della successiva liquidazione.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 9.964,03 in esecuzione della sentenza 1939/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Dall'esame della sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore della Termoclina di Rizzo Vito ammonta a complessivi € 7.872,32 (settemilaottocentosestantadue/32), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1 Sorta capitale	€ 4.300,00
	A2 Rivalutazione monetaria dal 22/10/2002 al 05/05/2014	€ 695,44
	A3 Interessi dal 22/10/2002 al 05/05/2014	€ 893,24
	A4 Interessi legali dal 06/05/2014 al 30/06/2014	€ 7,57
	A5 Spese di CTU	€ 1.976,07
	<b>TOTALE DANNO</b>	<b>€ 7.872,32</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

**chiede**


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 7.872,32 (settemilaottocentosestantadue/32), favore della Termoclina di Rizzo Vito.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dai T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 406085 del 13/06/2014 inviata dall'avv. Antonietta Orlando.

Salerno, 01/07/2014

Il Responsabile del procedimento  
Regina Romano





*Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 2 del 01/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 5883/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza, ~~Vieta la sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 98290 del 11/02/2014~~

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Antonietta Orlando (P.IVA 03411180650 c.f. RLNNNT70P53L628O) con studio in via C.A. Dalla Chiesa in Capaccio Scalo (SA)

**Oggetto della spesa**

Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del sig. Rizzo Vito, titolare della ditta Termoclima di Rizzo Vito rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Orlando, per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Solofrone nella località "Mattine" del Comune di Agropoli in data 22/10/2005.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 19/10/2009 e rinotificato in data 11/01/2010, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il sig. Rizzo Vito, titolare della ditta Termoclima di Rizzo Vito rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Orlando, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Solofrone nella località "Mattine" del Comune di Agropoli in data 22/10/2005.

Con sentenza n. 1939/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 05/05/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda della ditta Termoclima di Rizzo Vito condannando la Regione al pagamento della somma di € 4.300,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.128,00 per competenze ed € 193,26 per spese, oltre IVA e CPA e in favore del procuratore antistatario Antonietta Orlando e oltre le spese di CTU.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 345485 del 20/05/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 384276 del 05/06/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Antonietta Orlando di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 406085 del 13/06/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Antonietta Orlando ha quantificato le spese di CTU, le spese di registrazione e le spese di lite, comunicando gli estremi per il successivo accredito mediante bonifico bancario e con nota successiva n. prot. del l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'avv. Antonietta Orlando di documentare le spese di registrazione e le spese di CTU ai fini della successiva liquidazione. Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 9,964,03 in esecuzione della sentenza 1939/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Dall'esame della sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore dell'avv. Antonietta Orlando ammonta a complessivi € 1.821,71 (milleottocentoventuno/71), e risulta essere così costituito:

A	SPESE DI LITE	
	A1 Competenze	€ 1.128,00
	A2 CPA (4%)	€ 45,12
	A3 IVA 22%	€ 258,09
	A4 Spese liquidate in sentenza	€ 193,26
	A5 Spese di registrazione	€ 197,24
	<b>TOTALE SPESE DI LITE</b>	<b>€ 1.821,71</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 1.821,71 (milleottocentoventuno/71), a favore dell'avv. Antonietta Orlando.  
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 406085 del 13/06/2014 inviata dall'avv. Antonietta Orlando.

Salerno, 01/07/2014

Il Responsabile del procedimento  
Regina Romano



Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Rif. Delibera di Giunta n. .... del .....

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI						Capitolo di entrata correlato		
						Residui presunti		Previsioni di competenza		Previsione di cassa			Fondo pluriennale vincolato	
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione
20	3	1	110	124	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO				€ 9.964,03					A4
					Totale Titolo 1 del Programma 3				€ 9.964,03				€ 9.964,03	
					Totale Programma 3 della Missione 20				€ 9.964,03				€ 9.964,03	
					Totale Missione 20				€ 9.964,03				€ 9.964,03	
8	1	1	110	160	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 72002 DI COMPETENZA DELLA DS 59-06			€ 9.964,03		€ 9.964,03				A4
					Totale Titolo 1 del Programma 1			€ 9.964,03		€ 9.964,03				
					Totale Programma 1 della Missione 8			€ 9.964,03		€ 9.964,03				
					Totale Missione 8			€ 9.964,03		€ 9.964,03				
					Totale Spese			€ 9.964,03		€ 9.964,03				

S. 1939/14 T.A.

RR 144/08  
Ordo 306/11  
cep 2240/11  
M. Pica

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Ugo Candia

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 144/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 3.2.2014 e vertente

TRA

Rizzo Vito, titolare della "Termoclina di Rizzo Vito" (P.I. 041241220652), rapp.to e difeso dall'avv. Antonietta Orlando, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Bocchini, in Napoli, via Filangieri n. 21

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 7.2.2013 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: <<dichiarare la Regione Campania -in persona del suo legale rapp.te p.t.- responsabile dell'evento di danno; per l'effetto condannare la Regione Campania -in persona del suo legale rapp.te p.t.- al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Ditta Termoclina di Rizzo Vito a mezzo del pagamento in favore dell'istante della somma indicata nell'atto introduttivo del presente giudizio o quella somma maggiore o minore ritenuta secondo equità dall'interstato Tribunale, oltre interessi e rivalutazione del di dell'evento e fino al soddisfo; con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione a favore del costituito procuratore perché anticipataria>> (così testualmente riportate nella comparsa

*M. Pica*

conclusionale);

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 19.10.2009 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 11.1.2010, Rizzo Vito ha esposto: di essere titolare della ditta Termoclina, con sede in Agropoli (SA) alla via Grasso Telesino, che si occupa di impiantistica di macchine per la climatizzazione di ambienti, impianti termo-idraulici, impianti civili ed industriali antincendio; di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione alla località Mattine del comune di Agropoli, identificato nel catasto fabbricati del Comune di Agropoli al foglio -I, part. 353, sub 121-186-318; che il garage del predetto immobile veniva utilizzato all'epoca dei fatti di causa quale deposito del materiale della ditta di cui lo stesso è titolare; che nella notte del 22 ottobre 2005, alle ore 05.00 circa, lo straripamento del fiume Solofrone, in seguito alla rottura degli argini, aveva comportato l'inondazione dei terreni circostanti in località Mattine, tra cui anche l'immobile del ricorrente; che il materiale termo-idraulico (del valore di circa € 13.000,00) depositato nel suddetto garage era andato completamente distrutto e disperso a seguito e per effetto della suddetta tracimazione. Tanto premesso, ha evocato pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania, cui ha imputato la cattiva manutenzione del letto e degli argini del fiume, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammessa ed assunta la prova per testi, disposta una c.t.u., depositata finalmente il 17.7.2012 la relazione tecnica (a firma dell'ing. Raffaele Puoti), all'udienza del 7.2.2013 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

D)Va, *in primis*, evidenziato che il ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti dai beni custoditi nel proprio box a seguito dell'esondazione del 22.10.2005.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la **legittimazione** si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie il ricorrente si è qualificato

*Myocandia*

proprietario dei beni danneggiati, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontrovertibile e documentato che il cespite di cui è causa sia di proprietà del ricorrente Rizzo Vito (cfr. Patto per notar Fasano del 3.7.2002 e le visure catastali, in atti), così come i beni e le attrezzature ivi custodite (cfr. le fatture in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità del ricorrente (cfr. anche le deposizioni dei testi escussi e la documentazione fotografica in atti) e che questi abbia diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

Al riguardo anche il c.t.u. ha riferito che <<in località Mattine sorge il complesso residenziale in questione dove la parte attrice Rizzo Vito è proprietario, tra l'altro, di un'abitazione unifamiliare, sviluppantesi su due livelli – piano terra e piano primo – per complessivi 7 vani, e di un garage interrato di 60 metri quadrati. La parte Rizzo Vito, titolare di una ditta individuale di impiantistica termoidraulica denominata Termoclina di Rizzo Vito, utilizza detto garage a locale di deposito di materiale da lavoro per l'installazione di impianti. La ditta Termoclina si occupa anche di installazione di impianti di climatizzazione degli ambienti e di impianti antincendio>> (pag. 3 della relazione).

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la **legittimazione passiva dell'ente resistente**, al quale è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali degli argini, oltre che la insufficiente manutenzione e pulizia del letto del corso d'acqua di cui è causa. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione dei corsi d'acqua naturale, spettano alla Regione Campania. E' incontrovertibile, poi, e risulta dagli atti che l'alveo Solofrone è un corso d'acqua naturale (che <<nasce nel territorio del comune di Citangano, alle pendici della collina del comune di Trealimara, e si sviluppa nella piana, presentando diversi affluenti in sinistra e destra della sezione principale di deflusso, per una lunghezza di circa 12 chilometri e per un'area drenata di circa 64 chilometri quadrati. Percorre il territorio comunale di Citangano, Ogliastro Cilento, Capaccio e Agropoli, dove sfocia in mare dopo aver attraversato le località Mattine e Stroppina>> cfr. la descrizione dei luoghi nella relazione del c.t.u., a pag. 3). Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle

*Bo*

*Myconchia*



competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3) Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti, anche fotografica, è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 22.10.2005, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente che scorre nei pressi del Parco Mari Silvi (identificato dal c.t.u. nel Solofrone), rotti gli argini, è esondato, invadendo i terreni sottostanti e, tra l'altro, la proprietà del ricorrente. In particolare, il teste di parte ricorrente, escusso all'udienza del 28.10.2010, il marito della Polizia Locale del Comune di Agropoli, Cauceglia Sergio, testualmente ha riferito << *in quanto sottufficiale della Polizia locale del Comune di Agropoli ed intervenni insieme ad altri colleghi e vigili del Fuoco, in località Martine in data 22.10.2005 quando tutta la zona fu allagata a seguito dell'inondazione del fiume Solofrone. Tutti i box del Parco adiacente al fiume furono allagati, con danni alle merci, alle macchine in depositati. I vigili del Fuoco eliminarono l'acqua che arrivava al soffitto con idrora, ricordo che trovammo nel box della ditta ricorrente, una macchina Audi di colore blu, una moto e materiale idrico. L'alveo del fiume era invaso da sterpi, rifiuti e l'acqua non defluiva facilmente a causa della presenza di una tubazione posta in senso trasversale rispetto al fiume. Si determinò un effetto diga che causò la tracimazione del fiume*>>. Tali circostanze sono state, altresì, confermate da un altro teste di parte ricorrente, Villani Stefano, il quale ha confermato che nella notte del 22 ottobre del 2005 le acque del fiume Solofrone hanno rotto gli argini nel tratto che attraversa la località Martine di Agropoli e che di conseguenza vi è stata l'inondazione completa dei terreni circostanti tra cui anche l'immobile di proprietà del ricorrente. Il teste escusso Villani ha confermato, altresì, la presenza di materiale termo-idraulico nel box di proprietà del ricorrente, dichiarando testualmente: << *posso dire che nel box era depositato materiale idraulico, una vettura Audi ed una motocicletta. Il box fu svuotato con l'ausilio di bobcat per cui il materiale quanto depositato divenne inutilizzabile*>>.

Inoltre, come accertato in altri giudizi concernenti il medesimo evento (cfr. le sentenze citate dal ricorrente in comparsa conclusionale, n.108/09, n.73/09, n.107/09, n.128/2009 del TRAP di Napoli) e come constatato dal c.t.u., risulta di ratta evidenza che la causa della esondazione dell'acqua, ovvero della rottura della sponda dell'argine del corso in questione, è dovuta allo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo, che era all'epoca

*Agropoli*



peissimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata un gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere, e che, proprio per gli accertati impedimenti al libero deflusso delle acque ed innanzi menzionati, non appena ha ricevuto acque in una quantità superiore alla portata ordinaria, il torrente ha subito la rottura dell'argine con la conseguente tracimazione. Al riguardo il c.t.u. ha riferito che l'erosione di cui è causa <<è dovuta a mancata manutenzione del corso d'acqua. La folta e incolta vegetazione del corso d'acqua ha funzionato da ostacolo e da impedimento al regolare deflusso idraulico. La riduzione della sezione idrica di deflusso in corrispondenza del ponte della S.S. 18, l'ostruzione della stessa determinatasi dall'accumulo del materiale, vegetazione e altro, trasportato dal corso d'acqua ha determinato un rigurgito a monte con innalzamento del pelo libero di deflusso e il conseguente straripamento delle sponde. La tracimazione delle sponde del Solofrone ha determinato, in località Mattine, l'allagamento delle aree laterali al corso d'acqua. In particolare, come si rileva dal rilievo fotografico in atti di causa, l'intero centro residenziale condominio Parco "Marisilvi" è stato inondato dalle acque tracimate dal corso d'acqua, che hanno letteralmente invaso e colmato i garage al piano interrato, provocando danni agli elementi architettonici di rifinitura delle pareti come gli infissi e gli impianti, nonché alle cose in essi allocate. Inoltre, le sponde del corso d'acqua sono state erose durante l'erosione e il successivo avvicinarsi delle acque>> (pag. 10 della relazione).

La dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo allegata, non è stata provata dalla convenuta, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, è stata categoricamente esclusa dal c.t.u. (cfr. *amplius* pagg. 4-11 della relazione). Del resto, questo giudice ha già accertato in altre vertenze, sulla scorta di consulenze tecniche d'ufficio, che al momento degli eventi piovosi del 21 e 22 ottobre i fiumi ed i canali, nel territorio di Agropoli, presentavano una condizione di manutenzione ordinaria assente e che le precipitazioni, sicuramente abbondanti, non sono state di carattere eccezionale.

Ai fini della quantificazione del danno, va evidenziato che i testi escussi hanno confermato che il locale-deposito attoreo è stato inondato e che le acque, miste a fango e detriti, hanno gravemente danneggiato i beni in esso custoditi (genericamente indicati come <<materiale idraulico, una vettura Audi ed una motocicletta>>). Peraltro, il c.t.u. non è stato in grado di quantificare i danni, in quanto <<dalla documentazione depositata e dalle deposizioni dei testi non è stato possibile identificare materiale, beni, oggetti e quant'altro presenti nel garage della parte attrice all'atto dell'inondazione. Difatti, i testi fanno riferimento "alle merci, alle



*macchine ivi depositati." e "nel box era depositato materiale idraulico, una vettura Audi ed una motocicletta", non rinvenuti in sede di sopralluogo. Per cui non è possibile verificare e quantificare i danni. Né all'uopo può soccorrere la trascrizione dell'atto di vendita dell'ACI della motocicletta versata in atti, in assenza della motocicletta stessa da poter verificare. Inoltre, il prezzo di acquisto sul certificato ACI è scritto a mano. Parimenti per il materiale non è dato conoscere, dalla prova testi e dalla documentazione in atti, le quantità e la qualità dello stesso, presente in garage all'atto dell'inondazione>> (pag. 12 della relazione).*

Effettivamente le foto inserite nella produzione attorea (specie quella numerata 13, che ritrae i beni contenuti nel locale, così come si trovavano subito dopo l'evento) non risultano esaustive, in quanto consentono di affermare che nel locale vi erano materiali di vario genere e che erano gravemente danneggiati, ma non permettono di stabilire con precisione di quali beni si tratti e, soprattutto, se vi sia corrispondenza con tutti quelli di cui alle fatture versate in atti.

Anche con riguardo alla vettura ed alla moto mancano sia riscontri relativi al valore dei beni al momento dell'evento, sia indicazioni relative ai costi per il ripristino effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento il ricorrente non ha ritenuto di produrre).

In presenza di siffatte lacune probatorie, certamente imputabili al ricorrente, che avrebbe potuto offrire un report fotografico più analitico o, meglio ancora, richiedere nell'immediatezza dei fatti un accertamento tecnico preventivo, va osservato che la quantificazione dei danni operata dal ricorrente (che indica la somma di € 13.000,00) risulta spropositata e che il valore delle masserizie, quale desumibile dalla foto, non può ritenersi superiore ad € 3.000,00 (ossia non più di  $\frac{1}{4}$  di quello indicato dal ricorrente) e che per le riparazioni dei veicoli può ritenersi congrua la somma di € 1.300,00.

Pertanto, in via equitativa, i danni possono quantificarsi pari ad € 4.300,00.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 4.300,00.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (22.10.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato

mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decium* (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di C.T.C., come liquidate, a carico della resistente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Termoclima di Rizzo Vito nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:


1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Termoclima di Rizzo Vito dell'importo di € 4.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 193,26 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 3.2.2014

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE



*Studio Legale*  
*Avv. Antonietta Orlando*  
 Via Carlo Alberto Dalla Chiesa  
 84040 Capaccio Scalo (Sa)  
 tel. Studio 0828.814055 - fax: 0828.1962165  
 Cell. 330.4265098 - Email: avv.antonietta.orlando@studiolegale.it

**Spett.le Reg. ne Campania**  
**-in persona del Presidente p.t.-**  
**Via Santa Lucia n°81**  
**NAPOLI**

**Nota-spese**

Causa civile: Tormoclima di Rizzo Vito c/ Regione Campania – in persona del Presidente p.t.-  
sentenza n° 1939/2014 emessa in data 03.02.2014 dal TRAP di Napoli-

Diritti ed onorari	€ 1.128,00
CNA 4%	€ 45,12
IVA al 22%	€ 258,09
Esborsi	€ 193,26
Registrazione sentenza	€ 197,24
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.821,71</b>
Ritenuta d'acconto	euro 225,60
Netto a pagare	euro 1.596,11

REGIONE CAMPANIA  
 Prot. 2014. 0406085 13/06/2014 11,19  
 Mitt. : ORLANDO ANTONIETTA (AVV.)  
 Acc. : 510813 UOD Genio Civile di Salerno, p.t.  
 Classifico : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014



Si prega di voler predisporre il pagamento della somma succitata tramite bonifico bancario sul seguente c/c intestato Antonietta Orlando c/o Banco di Napoli corso Vittorio Emanuele – Salerno-  
IBAN: IT6710101015220615298904463

Sorta Capitale	euro 4.300,00
Interessi legali	euro 367,67
Spese CTU	euro 1.976,07
<b>TOTALE</b>	<b>euro 6.643,74</b>

Si chiede di disporre il pagamento della presente mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui si riportano gli estremi di identificazione

Sig. Rizzo Vito  
 Unicredit  
 IBAN: IT3500200876021000010938067

Capaccio 11.06.2014

Avv. Antonietta Orlando  
*(Signature)*

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA  
 SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO

DATA DI ARRIVO	12 GIU. 2014
PRESA DI CARICO	
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. 01 02 03 04
	Pos.ni
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	P.P. P.A. P.S.
N. DIRIGENTE DEL SETTORE	

*(Signature)*

*Romano*

*La Fo B*

**ERRATA CORRIGE (ai sensi dell'art. 10 del comma 3 Regolamento Giunta)**

Si precisa che:

- gli estremi della sentenza si intendono 3.2.2014 in luogo di 5.5.2014
- l'importo del debito ammonta ad € 9.694,03, in luogo di € 9.964,03, come indicato nel provvedimento e nella scheda di variazione di bilancio allegata.

